

N. R.G. /2020



**TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO**

**PRIMA CIVILE**

Il giudice, Mario Cervellino, nella causa indicata in epigrafe, a scioglimento della riserva presa all'udienza cartolare del 18.2.2021 ,

nel giudizio vertente fra:

**, CENTRO**

Attori opposti – con l'avv. Dario Nardone

e

**NPL s.r.l.**

Convenuta opposta – con l'avv.

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con apposito decreto è stata disposta la trattazione cartolare del presente fascicolo e le parti hanno, conseguentemente, provveduto al rituale deposito delle rispettive note scritte d'udienza.

In questa sede occorre preliminarmente delibare in ordine alla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, formulata dalla convenuta creditrice, quindi provvedere alla concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., come richiesti dalle parti. La procedura di mediazione obbligatoria risulta essere stata esperita, con esito negativo, come da verbale depositato dall'opposta in allegato alle dette note d'udienza.

Orbene, alla luce della sommaria delibazione da svolgersi, in questa sede, sulle domande ed eccezioni delle parti, non può concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Sotto tale profilo deve ritenersi sussista fumus di fondatezza delle ragioni dell'opponente in ordine alla questione preliminare di merito dal medesimo sollevata, avente ad oggetto la carenza di prova della titolarità del diritto di credito azionato in capo all'opposta intimante. Quest'ultima, infatti, ha attivato il procedimento monitorio cui è seguito il presente giudizio sulla base di credito di cui era in origine titolare s.p.a., asseritamente oggetto di cessione in blocco, con applicazione della disciplina prevista dall'art. 58, D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (d'ora innanzi T.U.B.). La questione, come detto, attiene al merito e alla titolarità del diritto vantato, non ovviamente alla legittimazione, che sussiste in forza delle sole allegazioni dell'intimante.

Sostiene, in buona sostanza, l'opponente che l'adempimento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58, comma 2, T.U.B., individuati soltanto in via generica, per categorie, come di norma avviene in questi casi, non è di per se stessa idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa.

Sul punto si confrontano due distinti orientamenti, uno, peraltro maggioritario, che ritiene adeguato e sufficiente a fornire prova dell'avvenuta cessione del singolo rapporto obbligatorio, l'adempimento di cui sopra, pur in assenza di analitica e specifica identificazione dei singoli crediti ceduti; altro, che, al contrario, giudica insufficiente al detto fine tale incombenza, invero solo sostitutivo dell'adempimento di cui all'art. 1264, c.c. (si confronti a riguardo quanto stabilito dall'art. 58, comma 4, T.U.B.) e ritiene necessario che il preteso cessionario fornisca ulteriormente prova documentale della titolarità del diritto vantato, dimostrando l'avvenuta inclusione del rapporto obbligatorio de quo nell'operazione di cessione in blocco (principio ribadito, di recente da *Cass., VI, ordinanza n. 24798/2020*).

Tale indirizzo risulta ad avviso del giudicante maggiormente condivisibile e più rispondente alla lettera e alla ratio della norma, intendendo la disciplina speciale in questione agevolare l'esecuzione di tali operazioni, coinvolgenti un numero enorme di posizioni debitorie, con l'esonero dall'adempimento nei riguardi di ogni singolo debitore, della notifica ex art. 1264, c.c. La funzione della pubblicazione sulla G.U. ha dunque il solo scopo di produrre gli effetti previsti dal detto articolo del codice, rendendo opponibile al debitore l'avvenuta cessione, a condizione che ovviamente la stessa sia avvenuta, così precludendogli, da quel momento, il pagamento al cedente con effetto liberatorio. L'indicazione mediante l'avviso in G.U. degli specifici crediti ceduti o, quantomeno, del numero del contratto o, comunque, di altri elementi utili a dimostrare che il rapporto azionato sia stato ricompreso fra quelli ceduti potrebbe ritenersi adeguata prova della titolarità del credito, diversamente dovendo il cessionario riscontrare, con ulteriori mezzi di prova, la propria legittimazione sostanziale.

Nel caso di specie, dall'avviso in Gazzetta non è possibile verificare che la posizione debitoria degli odierni opposenti sia stata ricompresa nell'operazione di cessione, né a tal fine appare utile il link inserito nel detto avviso, la cui consultazione, con l'inserimento del numero corrispondente alla posizione debitoria non consente alcun soddisfacente riscontro. Per altro verso l'avvenuta produzione ad opera dell'opposta, all'atto della costituzione, di dichiarazione del cedente, datata 30.12.2020, attestante l'avvenuta cessione all'odierna convenuta del credito oggetto di causa non può ritenersi a tal fine rilevante, atteso che quest'ultima, in quanto dichiarazione unilaterale successiva alla pubblicazione della pretesa cessione e, addirittura, alla proposizione dell'atto introduttivo del presente giudizio, appare inidonea a colmare l'originaria mancata specifica indicazione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione.

P.Q.M.

Visto l'art. 648, c.p.c., rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto;

Visto l'art. 183, c.p.c., concede alle parti i termini di cui al comma 6 del detto articolo e rinvia per il prosieguo all'udienza del 4.11.2021, confermando le modalità di trattazione in forma cartolare come già disposte.

Avezzano, 20/04/2021

**IL GIUDICE**

*(dott. Mario Cervellino)*